



*Università degli Studi di Firenze*

*Direzione Amministrativa*

Prot. n. 39518 pos.

Firenze 14 giugno 2010

Allegati

**Circolare n. 21/2010**

**Ai Dirigenti**

**e p.c. Al Rettore**

**- SEDE -**

Oggetto: Limiti all'ostensione dei pareri legali - Comunicazioni.

Si ritiene opportuno dover fornire indicazioni alle SS.VV. in merito al divieto di ostensione dei pareri legali rilasciati in fase contenziosa e pre-contenziosa.

In particolare, si ricorda che l'art. 24 della legge n. 241/1990 individua le ipotesi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi anche "*nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge*" (art. 24 comma 1 lett. a) legge citata).

Tra le varie ipotesi di segreto disciplinate dall'ordinamento, destinate a tutelare interessi specifici, rientrano **gli atti redatti dai legali e dai professionisti in esecuzione di specifici rapporti di consulenza con la pubblica amministrazione**, che godono di una tutela qualificata regolata dall'art. 622 del c.p. e dall'art. 200 del c.p.c. e come tali sottratti alla disciplina dell'accesso di cui alla sopra richiamata legge n. 241/1990.

In proposito si rileva che l'art. 2 del D.P.C.M 200/1996 dispone espressamente che: "*...ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso sono sottratti all'accesso*" - tra gli altri - "*i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza*".

In giurisprudenza si è osservato che detta disposizione è da ritenersi norma di principio poiché il segreto professionale specificamente tutelato dall'ordinamento comporta la sottrazione all'accesso dei pareri e della corrispondenza inerenti le tesi difensive, sia nell'ambito di un procedimento giudiziario, arbitrale, o meramente amministrativo già incardinato, oltre che in fase precontenziosa o di lite potenziale (v. T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1817/2006, T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 158/2006 e T.A.R. Liguria Sez. II n. 3782/2009).



*Università degli Studi di Firenze*

*Direzione Amministrativa*

Quanto sopra anche in ossequio all'esigenza di salvaguardare la strategia processuale che la parte intende assumere, non essendo la medesima tenuta a rivelare ad alcun soggetto gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie (v. in tal senso T.A.R. Trentino Alto Adige n. 39/2003 e T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 10867/2009).

Tanto premesso si invitano le SS.VV. ad attenersi alle predette disposizioni inerenti il divieto di divulgazione dei pareri legali e della corrispondenza rilasciati all'Amministrazione nelle predette circostanze, anche al fine di non incorrere nelle responsabilità di ogni ordine e grado previste dall'ordinamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Michele Orefice)